

547.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 4 — Articolo 5 ed emendamenti) ..	8, 9
Missioni valedoli nella seduta del 2 giugno 1999	3	(Sezione 5 — Articolo 6 ed emendamenti) ..	9, 10
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 6 — Articolo 7 ed emendamento) .	11, 13
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 7 — Articolo 8 ed articolo aggiuntivo)	13, 14
Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 8 — Articolo 9 ed emendamenti) ..	14, 15
Richiesta ministeriale di parere parlamentare	5	(Sezione 9 — Articolo 10)	16
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 10 — Articolo 11 ed emendamenti) ..	17
Proposta di legge (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) n. 1850-C	6	(Sezione 11 — Articolo 12 ed emendamenti) ..	17
(Sezione 1 — Articolo 2 ed emendamento) .	6	(Sezione 12 — Articolo 13)	17
(Sezione 2 — Articolo 3 ed emendamenti) ..	6, 7	(Sezione 13 — Articolo 14)	18
(Sezione 3 — Articolo 4 ed emendamento) .	7, 8	(Sezione 14 — Articolo 15)	18
		(Sezione 15 — Articolo 16)	18
		Interrogazioni a risposta immediata	19
		(Sezione 1 — Sicurezza sul lavoro)	19
		(Sezione 2 — Revisione del sistema pensionistico)	19

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 3 — Interventi per lo sviluppo occupazionale)	19	Interpellanze e interrogazioni	22
(Sezione 4 — Problemi del mondo del lavoro)	20	(Sezione 1 — Indagini sui fondi riservati del Sisde)	22
(Sezione 5 — Utilizzo degli ispettori del lavoro nel campo degli infortuni)	20	(Sezione 2 — Affidamento di incarichi di progettazione)	26
(Sezione 6 — Politiche per il lavoro nel Mezzogiorno)	20	(Sezione 3 — Dissensi nella maggioranza in relazione al ponte sullo stretto di Messina) .	27
(Sezione 7 — Crisi ambientale nella provincia di Alessandria)	21	(Sezione 4 — Diga sul fiume Melito)	27
(Sezione 8 — Inquinamento ambientale in provincia di Taranto)	21	(Sezione 5 — Trasporto di rifiuti attraverso il Sud-Tirolo)	31
		(Sezione 6 — Discariche del Basso Varesotto)	32

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 2 giugno 1999.**

Aloisio, Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, De Franciscis, Teresio Delfino, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Frau, Jervolino Russo, Mangiacavallo, Mattioli, Mattarella, Melandri, Morgando, Pennacchi, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Rivolta, Sinisi, Soave, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 1° giugno 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ORESTE ROSSI: « Proroga di termini in materia di riacquisto della cittadinanza italiana » (6091);

BASTIANONI: « Nuove norme in materia di licenziamenti » (6092);

STUCCHI e LUCIANO DUSSIN: « Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili » (6093);

SIMEONE: « Norme sulle dichiarazioni pubbliche dei magistrati aventi ad oggetto valutazioni di merito su leggi dello Stato » (6094);

SIMEONE: « Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzione dal pagamento dell'ICI » (6095);

SIMEONE: « Riapertura, in favore degli ufficiali medici, dei termini di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di attribuzione delle funzioni di "medico competente" » (6096);

CHINCARINI: « Disposizioni in materia di incompatibilità dei presidenti e dei vicepresidenti di istituti ed enti pubblici e abrogazione della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici » (6097).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge
costituzionale.**

In data 1° giugno 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

SORO ed altri: « Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di referendum abrogativo » (6090).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di una proposta di legge
di iniziativa popolare.**

In data 1° giugno 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge di iniziativa popolare:

« Nuove disposizioni su reversibilità e perequazione delle pensioni » (6098).

Sarà stampata, previo accertamento della regolarità delle firme dei presentatori, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 1° giugno 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 3362. — CORDONI ed altri; SERAFINI ed altri; TERESIO DELFINO ed altri; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: « Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici » (*approvato, in testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato*) (598-854-1714-3687-B);

S. 3746. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud-Africa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Pretoria il 15 gennaio 1998 » (*approvato dal Senato*) (6099);

S. 3779. — « Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Nepal in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Kathmandu il 30 marzo 1998 » (*approvato dal Senato*) (6100);

S. 3780. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 18 maggio 1998 » (*approvato dal Senato*) (6101);

S. 3834. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa, fatto a Roma il 10 febbraio 1998 » (*approvato dal Senato*) (6102);

S. 3835. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la cooperazione nel settore del turismo tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Roma il 4 luglio 1998 » (*approvato dal Senato*) (6103);

S. 3849. — « Ratifica ed esecuzione del Protocollo modificativo della Convenzione sottoscritta il 15 novembre 1979 tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997 » (*approvato dal Senato*) (6104);

S. 3869. — « Ratifica ed esecuzione delle Risoluzioni A/724 e A/735 concernenti gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale — IMO —, adottate a Londra, rispettivamente, il 7 novembre 1991 ed il 4 novembre 1993 » (*approvato dal Senato*) (6105);

S. 3923. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno Hascemita di Giordania dall'altra, con allegati, quattro protocolli ed atto finale, fatto a Bruxelles il 24 novembre 1997 » (*approvato dal Senato*) (6106).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è deferito alla XI Commissione permanente (Lavoro), in sede referente:

CORDONI ed altri; SERAFINI ed altri; TERESIO DELFINO ed altri; Disegno di legge d'iniziativa del GOVERNO: « Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici » (*approvato in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato*) (598-854-1714-3687-B) *Parere*

delle Commissioni I, V, XII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 31 maggio 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI S.p.A.) per l'esercizio 1997.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, I comma, della legge stessa (doc. XV, n. 197).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il presidente della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, con lettera in data 1° giugno 1999, ha trasmesso, ai

sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la relazione semestrale sullo stato delle riforme previste dalla legge medesima, approvata dalla Commissione il 1° giugno 1999 (doc. XVI-bis, n. 6).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, allegato 1, n. 30, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e indennità di guerra.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 2 luglio 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: BONITO ED ALTRI: DELEGA DEL GOVERNO PER LA DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI E MODIFICHE AL SISTEMA PENALE E TRIBUTARIO (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (1850-C)

(A.C. 1850-C - sezione 1)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Competenza del giudice di pace).

1. L'attribuzione al giudice di pace della competenza di cui all'articolo 1 è esclusa per le opposizioni nelle materie, da elencare tassativamente nel decreto legislativo, che comportano una particolare difficoltà di accertamento o coinvolgono rilevanti interessi collettivi nonché per quelle per le quali sono previste sanzioni di notevole entità.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 7-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, contro l'ordinanza-

ingiunzione di pagamento, nelle materie indicate all'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, gli interessati possono proporre opposizione davanti alla commissione tributaria provinciale, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento ».

2. 1. Leone, Conte.

(A.C. 1850-C - sezione 2)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

(Disciplina degli alimenti).

1. La riforma della disciplina sanzionatoria in materia di produzione, commercializzazione e igiene degli alimenti e delle bevande, nonché di tutela della denominazione di origine dei medesimi è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in violazioni amministrative i reati previsti da leggi speciali, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire duecento milioni, graduata in rapporto alla gravità degli illeciti, e prevedendo altresì, a titolo di sanzioni accessorie, in caso di reiterazione specifica delle violazioni, la chiusura

temporanea dello stabilimento o dell'esercizio, la sospensione per un periodo fino a tre mesi o la revoca della relativa licenza in relazione alla gravità dei fatti;

b) mantenere le sanzioni penali per le violazioni di cui agli articoli 5, 6 e 12, limitatamente, quanto a quest'ultima ipotesi, all'introduzione nel territorio della Repubblica di sostanze destinate al commercio, della legge 30 aprile 1962, n. 283, prevedendo l'alternatività delle pene dell'arresto e dell'ammenda, graduate in rapporto alla gravità degli illeciti, anche in deroga al principio di specialità di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

c) prevedere la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio nonché la revoca della relativa licenza, in relazione ai singoli illeciti amministrativi ovvero alle violazioni cui alla lettera *b)*, oltre che nel caso di reiterazione anche non specifica di queste ultime, per i fatti di maggiore gravità dai quali derivi pericolo per la salute;

d) prevedere specifiche circostanze aggravanti per le fattispecie di cui agli articoli 515, 516 e 517 del codice penale, con riferimento alle condotte che siano altresì lesive dell'interesse protetto dal riconoscimento della denominazione di origine o dall'individuazione delle relative caratteristiche;

e) fatto salvo quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283, prevedere la chiusura obbligatoria dello stabilimento e dell'esercizio nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio della autorizzazione all'esercizio stesso, fermo restando quanto disposto dalla lettera *c)* del presente comma e salva la possibilità di revoca immediata qualora la situazione sia compiutamente regolarizzata;

f) prevedere la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie già previste per i reati depenalizzati, introducendo, con riferimento alla

gravità della violazione, nuove sanzioni accessorie idonee a prevenire violazioni della normativa nelle materie indicate nel presente articolo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , in caso di reiterazione specifica delle violazioni,.

3. 2. Veltri.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: limitatamente sino a commercio.

3. 1. Mantovano, Losurdo.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: limitatamente, quanto a quest'ultima ipotesi, all'introduzione nel territorio della Repubblica,.

3. 3. Veltri.

(A.C. 1850-C - sezione 3)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Disciplina della navigazione).

1. La riforma del sistema sanzionatorio in materia di disciplina della navigazione è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni contenute nel codice

della navigazione, escluse quelle previste dagli articoli 1161 (abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata), 1176 (inosservanza del divieto di mediazione) e 1177 (aggravanti) nonché dal Capo VI del titolo III del Libro I della Parte III (contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla sicurezza della navigazione), prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire sessanta milioni, graduata in rapporto alla gravità degli illeciti;

b) prevedere la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie già previste per le contravvenzioni trasformate in illeciti amministrativi ai sensi della lettera a).

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: escluse quelle previste sino a: sicurezza della navigazione).

4. 1. Mantovano, Losurdo.

(A.C. 1850-C — sezione 4)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Circolazione stradale ed autotrasporto).

1. La riforma del sistema sanzionatorio penale in materia di disciplina della cir-

Identico. colazione stradale e dell'auto-trasporto di cose è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire un milione e cinquecentomila e non superiore a lire diciotto milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito, i reati di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad eccezione degli articoli 100, comma 14, 186, 187 e 189;

b) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire due milioni e non superiore a lire venti milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito, i reati di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, ad eccezione dell'abbandono o del deposito di congegni o altri oggetti in strada ferrata;

c) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire tre milioni e non superiore a lire trenta milioni, graduata in relazione alla gravità e all'eventuale reiterazione dell'illecito, i reati previsti dagli articoli 26 e 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

d) prevedere per le violazioni di cui alle lettere a) e c) del presente comma e per quella prevista dall'articolo 126, comma 7, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, il sequestro del mezzo per un periodo non superiore a tre mesi, nonché, in caso di reiterazione delle condotte, la confisca del mezzo;

e) prevedere l'inserimento nell'anagrafe di cui all'articolo 226 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 delle notizie inerenti alle violazioni previste dal medesimo decreto legislativo e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e che comportano l'applicazione di sanzioni accessorie.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 100, comma 14, aggiungere le seguenti: 116, 124, 176,.

5. 1. Veltri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e-bis) prevedere che le sanzioni accessorie del sequestro e della confisca del mezzo si applichino anche a persona diversa dal contravventore, a meno che la circolazione sia avvenuta contro la volontà del proprietario o di chi abbia la legittima disponibilità del mezzo;.

5. 2. Veltri.

(A.C. 1850-C — sezione 5)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

(Leggi finanziarie, tributarie e concernenti i mercati finanziari e mobiliari).

1. La riforma della disciplina sanzionatoria per le violazioni di leggi finanziarie e tributarie è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostituire con sanzioni amministrative proporzionate all'entità dei tributi evasi, alla reiterazione delle condotte ed alla gravità delle violazioni le sanzioni penali previste dagli articoli 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294,

295, primo comma, e 296 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, limitatamente ai casi in cui l'ammontare dei diritti di confine non superi lire sette milioni; i poteri di sequestro e di confisca delle cose indicate nell'articolo 301 del medesimo testo unico sono attribuiti all'autorità amministrativa;

b) sostituire con sanzioni amministrative proporzionate all'entità dei tributi evasi ed alla gravità delle violazioni le sanzioni penali previste dall'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;

c) prevedere eventuali sanzioni accessorie alle predette sanzioni amministrative;

d) prevedere l'abolizione del principio di ultrattività delle norme penali tributarie.

2. Il comma 1 non si applica alle violazioni in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

3. La riforma del sistema sanzionatorio nelle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari, le società e gli enti emittenti strumenti finanziari sui mercati regolamentati e gli aspetti comunque connessi è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi;

a) trasformare in illeciti amministrativi i reati puniti con la sola multa ovvero con le pene, sole, alternative o congiunte, dell'arresto e dell'ammenda, fatta eccezione per le condotte volte ad ostacolare l'attività delle autorità di vigilanza o consistenti nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che offendono in maniera rilevante il bene tutelato;

b) prevedere, per le violazioni depenalizzate, sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni, nonché eventuali sanzioni amministrative accessorie idonee a prevenire nuove violazioni;

c) prevedere, nell'ambito delle violazioni amministrative, sanzioni omogenee

per condotte di pari offensività, a tal fine eventualmente adeguando anche quelle già stabilite da norme vigenti;

d) prevedere che l'applicazione delle sanzioni amministrative abbia luogo, su proposta delle autorità di vigilanza secondo le rispettive competenze, con decreto motivato del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica soggetto a reclamo davanti alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

Sopprimere il comma 1.

6. 1. Leone, Conte.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La riforma della disciplina sanzionatoria per le violazioni di leggi finanziarie e tributarie è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) dagli articoli 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295 primo comma, e 296 del testo unico delle disposizioni in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

b) dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

c) dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazione, con esclusione dei delitti previsti dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge;

d) dall'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazione, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

6. 3. Leone, Conte.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: limitatamente ai casi sino alla fine della lettera.

6. 5. Leone, Conte.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: limitatamente ai casi sino a: sette milioni.

6. 6. Leone, Conte.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: i poteri di sequestro sino alla fine della lettera.

6. 7. Leone, Conte.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) sostituire con sanzioni amministrative, ove già non previste, proporzionate all'entità dei tributi evasi, le sanzioni penali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

6. 12. Mantovano, Losurdo.

Sopprimere il comma 2.

6. 4. Leone, Conte.

Sopprimere il comma 3.

6. 8. Leone, Conte.

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole da: trasformare sino a: dell'ammenda con

le seguenti: trasformare in illeciti amministrativi i reati puniti con la sola pena pecuniaria,.

6. 13. Veltri.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: fatta eccezione sino alla fine della lettera.

6. 9. Leone, Conte.

Al comma 3, lettera b) sopprimere le parole: fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni.

6. 10. Leone, Conte.

Al comma 3 sopprimere la lettera c).

6. 11. Leone, Conte.

Alla rubrica sopprimere le parole: e concernenti i mercati finanziari e mobiliari.

6. 2. Leone, Conte.

(A.C. 1850-C — sezione 6)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

(Trasformazione di reati in illeciti amministrativi).

1. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente articolo è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni di cui agli articoli 666 e 686 del codice penale, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non in-

feriori a lire cinquantamila e non superiori a lire cinque milioni graduate in relazione alla gravità degli illeciti;

b) trasformare in illecito amministrativo la contravvenzione prevista dall'articolo 705 del codice penale, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire cinque milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito e all'eventuale reiterazione della condotta;

c) trasformare in illeciti amministrativi i reati di cui agli articoli 345, 350, 352, 465, 466, 498, 527, secondo comma, 654, 663, 663-bis, 664, 675, 676, limitatamente alle ipotesi di cui al primo comma, 677, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, 688, primo comma, 692, primo comma, 724 e 725 del codice penale, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire centomila e non superiori a lire due milioni graduate in relazione alla gravità degli illeciti;

d) trasformare in illeciti amministrativi, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire duecentomila e non superiori a lire cinque milioni, i reati previsti:

1) dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1897, n. 378;

2) dagli articoli 15, 23 e 24 del regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna, approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 404;

3) dall'articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368;

4) dall'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740;

5) dagli articoli 54 e 55 del testo unico approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959;

6) dall'articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148;

7) dall'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475;

- 8) dagli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;
- 9) dall'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495;
- 10) dall'articolo 20 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
- 11) dall'articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653, in quanto riferibili a disposizioni non abrogate;
- 12) dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- 13) dagli articoli 115 e 116 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155;
- 14) dall'articolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;
- 15) dall'articolo 76 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;
- 16) dall'articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239;
- 17) dall'articolo 32 della legge 10 giugno 1940, n. 653;
- 18) dall'articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260;
- 19) dall'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218;
- 20) dall'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619;
- 21) dagli articoli 23 e 29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
- 22) dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
- 23) dall'articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138;
- 24) dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326;
- 25) dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325, in quanto riferibili a disposizioni non abrogate;
- 26) dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161;
- 27) dall'articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9;
- 28) dagli articoli 54 e 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
- 29) dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
- 30) dall'articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889;
- 31) dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
- 32) dall'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7;
- 33) dall'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
- e)* trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire duecentomila;
- f)* trasformare in illeciti amministrativi i reati previsti dagli articoli 6 e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinque milioni;
- g)* prevedere nelle ipotesi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* eventuali sanzioni amministrative accessorie.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: fino a lire duecentomila con le seguenti: da lire un milione a lire cinque milioni.

7. 1. Mantovano, Losurdo.

(A.C. 1850-C - sezione 7)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 8.

(Assegni bancari e postali).

1. La riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in violazioni amministrative i reati di emissione di assegno senza autorizzazione e senza provvista previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire trecentomila e non superiore a lire ventiquattro milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito e all'importo dell'assegno, escludendo il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

b) prevedere, per le violazioni depenalizzate ai sensi della lettera *a)*, sanzioni amministrative accessorie, tra cui il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo da due a cinque anni nonchè, nei casi più gravi, il divieto temporaneo di

esercitare attività professionali od imprenditoriali e di assumere uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

c) mantenere la sanzione penale per la violazione dei divieti di cui alla lettera *b)*, prevedendo la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e, a titolo di pene accessorie, la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo non inferiore a due anni;

d) modificare la disciplina della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni di cui all'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, prevedendo l'obbligo di revoca, ovvero il divieto di autorizzazione, anche nei confronti di altre banche, anche sulla base degli accertamenti effettuati per il tramite dell'archivio di cui alla lettera *e)*;

e) prevedere l'istituzione presso la Banca d'Italia di un apposito archivio informatizzato, in cui vengono inseriti, con le occorrenti informazioni, i nominativi di coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista ovvero ai quali è stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, nonché l'indicazione di assegni o carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento;

f) prevedere la responsabilità solidale della banca trattaria, qualora la stessa abbia autorizzato il rilascio di libretto di assegni a chiunque risulti segnalato per l'emissione di assegno a vuoto presso l'archivio di cui alla lettera *e)*;

g) riformulare gli articoli 124 e 125 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, coordinandoli con la nuova disciplina dei divieti e delle revoche, mantenendo la pena della reclusione per l'illecito rilascio di moduli di assegno bancario o postale, da determinare in misura non superiore a due anni.

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE

ART. 8.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente articolo è ispirata ai seguente principio e criterio direttivo:

a) trasformare in illeciti amministrativi, ove già non previsti, prevedendo sanzioni amministrative da uno a dieci milioni di lire, i reati di cui:

a) al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;

b) alla legge 5 novembre 1971, n. 1086;

c) alla legge 2 febbraio 1974, n. 64;

d) al comma 1 lettera a) dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

8. 01. Mantovano, Losurdo.

(A.C. 1850-C — sezione 8)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

(Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul

valore aggiunto, procedendo all'abrogazione del titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle altre norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina.

2. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un ristretto numero di fattispecie, di natura esclusivamente delittuosa, punite con pena detentiva compresa tra sei mesi e sei anni con esclusione del ricorso a circostanze aggravanti ad effetto speciale, caratterizzate da rilevante offensività per gli interessi dell'erario e dal fine di evasione o di conseguimento di indebiti rimborsi di imposta, aventi ad oggetto:

1) le dichiarazioni annuali fraudolente fondate su documentazione falsa ovvero su altri artifici idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile;

2) l'emissione di documenti falsi diretti a consentire a terzi la realizzazione dei fatti indicati nel numero 1);

3) l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali e le dichiarazioni annuali infedeli;

4) la sottrazione al pagamento o alla riscossione coattiva delle imposte mediante compimento di atti fraudolenti sui propri beni o altre condotte fraudolente;

5) l'occultamento o la distruzione di documenti contabili;

b) prevedere, salvo che per le fattispecie concernenti l'emissione o l'utilizzazione di documentazione falsa e l'occultamento o la distruzione di documenti contabili, soglie di punibilità idonee a limitare l'intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi;

c) prevedere che le soglie di cui alla lettera b) siano articolate in modo da:

1) escludere l'intervento penale al di sotto di una determinata entità di evasione, indipendentemente dai valori dichiarati;

2) comportare l'intervento penale soltanto quando il rapporto tra l'entità dei componenti reddituali o del volume di affari evasi e l'entità dei componenti reddituali o del volume d'affari dichiarati sia superiore ad un determinato valore;

3) comportare, in ogni caso, l'intervento penale quando l'entità dei componenti reddituali o del volume di affari evasi raggiunga, indipendentemente dal superamento della soglia proporzionale, un determinato ammontare in termini assoluti;

4) prevedere nelle ipotesi di omessa dichiarazione una soglia minima di punibilità inferiore a quella prevista per i casi di infedeltà;

d) prevedere sanzioni accessorie adeguate e proporzionate alla gravità delle diverse fattispecie, desunta in particolare dalle caratteristiche della condotta e della sua offensività per gli interessi dell'erario;

e) prevedere meccanismi premiali idonei a favorire il risarcimento del danno;

f) prevedere la non punibilità di chi si sia uniformato al parere del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

g) uniformare la disciplina della prescrizione dei reati a quella generale, salvo le deroghe rese opportune dalla particolarità della materia penale tributaria;

h) individuare la competenza territoriale sulla base del luogo in cui il reato è stato commesso, ovvero, ove ciò non fosse possibile, del luogo in cui il reato è stato accertato;

i) prevedere l'applicazione della sola disposizione speciale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa;

l) coordinare le nuove disposizioni con il sistema sanzionatorio amministrativo, in modo da assicurare risposte punitive coerenti e concretamente dissuasive.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.

Sopprimerlo.

***9. 12.** Saponara, Marotta, Gazzilli.

Sopprimerlo.

***9. 14.** Veltri.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: cinque anni.

9. 20. Contento, Mantovano.

Al comma 2, lettera a), sostituire il n. 1 con il seguente:

1) le dichiarazioni annuali fondate su documentazione falsa ovvero su una rappresentazione infedele dei ricavi.

9. 13. Veltri.

Al comma 2, lettera a) sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), sopprimere il n. 4).

9. 7. Mantovano, Losurdo.

Al comma 2, lettera a) sopprimere il numero 3).

9. 3. Leone, Conte.

Al comma 2, lettera a) sopprimere il numero 4).

9. 2. Leone, Conte.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

9. 1. Leone, Conte.

Al comma 2, lettera c) sopprimere il numero 1).

9. 15. Veltri.

Al comma 2, lettera c), numero 2), sostituire la parola: evasi con le seguenti: non dichiarati.

9. 16. Veltri.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) prevedere la non punibilità di chi provvede al risarcimento del danno entro un termine prefissato;

9. 8. Mantovano, Losurdo.

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere l'esenzione della responsabilità del contribuente nelle ipotesi in cui questi documenta di aver contrattualmente trasferito la medesima responsabilità a un professionista abilitato all'assistenza nelle dichiarazioni dei redditi e l'illecito è stato commesso per dolo o colpa grave di quest'ultimo.

9. 11. Mantovano, Losurdo.

Al comma 2, lettera g) sopprimere le parole da: salvo le deroghe sino alla fine della lettera.

***9. 4.** Leone, Conte.

Al comma 2, lettera g) sopprimere le parole da: salvo le deroghe sino alla fine della lettera.

***9. 18.** Mantovano, Losurdo.

Al comma 2 sopprimere la lettera h).

9. 17. Veltri.

Al comma 2, lettera h) sopprimere le parole da: ovvero sino alla fine della lettera

9. 9. Mantovano, Losurdo.

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

9. 5. Leone, Conte.

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

9. 10. Mantovano, Losurdo.

Al comma 2, lettera l) sopprimere le parole da: in modo da sino alla fine della lettera.

9. 6. Leone, Conte.

(A.C. 1850-C – sezione 9)

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 10.

(Sanzioni alternative alla detenzione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di sanzioni alternative alla detenzione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) per i reati di cui al libro terzo del codice penale nonchè per le altre contravvenzioni previste da leggi speciali, non trasformate in illeciti amministrativi ai sensi della presente legge, previsione di sanzioni alternative alla detenzione o sostitutive della medesima detenzione, quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o di altre forme di lavoro sostitutivo, l'obbligo di permanenza in casa o misure prescrittive specifiche;

b) individuazione dei diversi tipi di sanzioni di cui alla lettera a) in relazione alle diverse fattispecie di reato, con attribuzione al giudice del potere di scegliere la sanzione alternativa applicabile e di individuare obblighi specifici per il condannato relativi all'applicazione della stessa;

c) previsione di uno specifico delitto punito con pena detentiva fino ad un anno non sostituibile in caso di inosservanza o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione.

(A.C. 1850-C — sezione 10)

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

(Modifica all'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447).

1. All'articolo 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le parole: « supera i valori limite di emissione e di immissione » sono sostituite dalle seguenti: « supera i valori limite di emissione o di immissione ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 11.

Sopprimerlo.

***11. 1.** Leone, Conte, Saponara, Marotta, Gazzilli.

Sopprimerlo.

***11. 2.** Mantovano, Losurdo.

(A.C. 1850-C — sezione 11)

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 12.

(Modifica all'articolo 624 del codice penale).

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 624 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 1. Mantovano, Losurdo.

Al capoverso, sostituire la parole: numero 7 con le seguenti: numeri 2), 7), 11.

12. 2. Veltri.

(A.C. 1850-C — sezione 12)

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 13.

(Modifica all'articolo 340 del codice di procedura penale).

1. Il comma 4 dell'articolo 340 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto ».

(A.C. 1850-C — sezione 13)**ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 14.**

(Modifica all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533).

1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, dopo le parole: « adibiti alla custodia di essi, » sono inserite le seguenti: « si procede d'ufficio e ».

(A.C. 1850-C — sezione 14)**ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 15.**

(Modifica all'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

1. La lettera *gg*) del comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituita dalla seguente:

« *gg*) l'articolo 1, comma 1, lettera *m*), e l'articolo 2, comma 1, lettera *f*), della legge 28 dicembre 1993, n. 561; ».

2. La legge 28 dicembre 1993, n. 561, per le parti diverse da quelle indicate nel capoverso del comma 1, si considera non abrogata dall'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

(A.C. 1850-C — sezione 15)**ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 16.**

(Disposizioni finali).

1. In sede di emanazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 9 e 10, il Governo è altresì delegato:

a) ad adeguare l'importo minimo di cui all'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevedendone l'aumento ed a prescrivere eventuali limitazioni alla facoltà di pagamento in misura ridotta, in ragione della gravità dell'illecito;

b) ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio;

c) ad individuare l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti agli illeciti depenalizzati, tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Sicurezza sul lavoro)

FAGGIANO e CAMPATELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in data 24 maggio 1999, a seguito di una caduta da un'impalcatura alta circa quattro metri avvenuta nel cantiere della ditta Iacobini sulla statale 16, che collega Foggia a Cerignola, ha perso la vita il giovane operaio di San Pancrazio Salentino (Brindisi) Giuseppe Carozzo, di 27 anni, sposato, padre di un bambino di appena un anno;

il tragico incidente si aggiunge ad una lunghissima lista di morti sul lavoro;

secondo quanto pubblicato nel corso dell'ultimo *forum* sulla pubblica amministrazione ed a seguito del *workers memorial day*, sono infatti oltre 200 le persone che in Italia nel primo trimestre del 1999 hanno perso la vita per incidenti sul lavoro e nell'ultimo triennio non si è mai scesi sotto le 1.300 vittime all'anno: 1.320 nel 1996, 1.362 nel 1997 e 1.343 nel 1998;

per quanto riguarda gli infortuni, da quanto emerso dal *forum* sulla pubblica amministrazione ed a seguito del *workers memorial day*, si apprende che essi sono stati: 1.094.939 nel 1994, 1.053.567 lo scorso anno, in aumento rispetto al calo registrato nel 1997 (1.029.269);

le statistiche dell'Inail confermano che il settore più a rischio è quello delle costruzioni (15,16 per cento), seguito dall'industria dei metalli (11,27 per cento) e dei trasporti (7,36 per cento);

lo spaventoso numero di morti ed infortuni continua ad essere tale nonostante l'entrata in vigore delle norme sulla

sicurezza nei luoghi di lavoro contenute nel decreto legislativo n. 626 del 1994 —:

quali iniziative il Governo intenda assumere per garantire la piena e completa attuazione delle norme sulla sicurezza nei posti di lavoro, in particolare quelle contenute nel decreto legislativo n. 626 del 1994, per potenziare i controlli e per assicurare la tempestiva erogazione ai familiari delle vittime dei risarcimenti e delle indennità previste dalle leggi vigenti.

(3-03883)

(1° giugno 1999).

(Sezione 2 – Revisione del sistema pensionistico)

STRAMBI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

Il governatore della Banca d'Italia, nelle considerazioni finali esposte nella assemblea del 31 maggio 1999, ha parlato di una revisione del rapporto fra spesa pensionistica e Pil, affermando l'urgenza di agire con « congruo anticipo » —:

se, dato l'allineamento della spesa pensionistica alle previsioni dei documenti di bilancio, condivide o meno l'urgenza di detta revisione.

(3-03884)

(1° giugno 1999).

(Sezione 3 – Interventi per lo sviluppo occupazionale)

DI NARDO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il governatore della Banca d'Italia nella sua relazione annuale ha invitato il

Governo a combattere la bassa crescita economica e la disoccupazione indicando tra i nodi strutturali dell'economia anche la rigidità del mercato del lavoro che colpisce in particolare le regioni del Sud;

pur riconoscendo al Ministro del lavoro una perfetta conoscenza della complessa situazione meridionale, non sono stati ottenuti obiettivi miglioramenti nel settore della occupazione e non si intravedono nuove misure progettuali per lo sviluppo occupazionale —:

quali iniziative intenda prendere, e in quali tempi, per risolvere un problema annoso che colpisce in particolar modo le giovani generazioni. (3-03885)

(1° giugno 1999).

(Sezione 4 — Problemi del mondo del lavoro)

GUIDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il mondo del lavoro è scosso da problemi gravi ed inquietanti che vanno dal numero elevatissimo di incidenti che procurano decine di migliaia di invalidi ad un numero rilevante di morti (lo stesso ambiente nel quale viene prestata l'attività è spesso causa di malattie addirittura irreversibili) a quello del costo del lavoro, alla crescente disoccupazione, a quello pensionistico;

il Governo pare non voler vedere il legame esistente tra costo del lavoro e la stessa materia pensionistica, atteso che le pensioni possono essere finanziate solamente dal lavoro; mentre altri Paesi nel libero mercato dell'euro hanno varato politiche adeguate per affrontare e risolvere la questione, nel nostro Paese si continua a discutere dei problemi esistenti nel settore senza intervenire con un piano globale congruo, operativo veramente efficace —:

come il Ministro ed il Governo di cui fa parte intendano intervenire, evitando il ricorso al neoassistenzialismo, per affrontare e risolvere definitivamente i problemi

che, pur nella loro specificità, attengono globalmente ad un settore vitale per la vita presente e futura del nostro Paese.

(3-03886)

(1° giugno 1999).

(Sezione 5 — Utilizzo degli ispettori del lavoro nel campo degli infortuni)

GARDIOL. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere,

quali adempimenti siano stati intrapresi per la formazione professionale e la dotazione degli strumenti necessari da fornire agli ispettori del lavoro, in riferimento ai nuovi compiti loro assegnati in materia di indagini di polizia giudiziaria nel campo degli infortuni sul lavoro. (3-03887)

(1° giugno 1999).

(Sezione 6 — Politiche per il lavoro nel Mezzogiorno)

MARIO PEPE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

le recenti dichiarazioni del Governatore della Banca d'Italia, non solo afferenti alle quantità macroeconomiche ma soprattutto alla debole crescita economica, allo stato di disoccupazione nel Mezzogiorno, al gap economico e finanziario tra le varie aree del Paese, evidenziano uno stato di profondo ristagno economico e produttivo;

il patto di stabilità, con i relativi provvedimenti attuativi, è orientato nel medio e lungo periodo a segnare una svolta profonda nella politica per il Mezzogiorno con l'adozione di strumenti mirati di intervento economico e finanziario e con la individuazione delle aree sulle quali occorre, in concertazione con le regioni, concentrare una cospicua dotazione finanziaria per avviare reali processi di sviluppo e per attivare dinamiche autopropulsive di rilancio delle vocazioni produttive territoriali, essendo necessario assecondare tutte le iniziative

produttive in modo da modificare i parametri di crescita socio-economica del Paese e, in specie, del Mezzogiorno;

quali iniziative intenda assumere *in re* il Governo per portare a regime provvedimenti legislativi relativi al collegato ordinamentale al fine di dare una svolta profonda alla politica per il Mezzogiorno con adeguate politiche per il lavoro e per l'occupazione. (3-03888)

(1° giugno 1999).

(Sezione 7 – Crisi ambientale nella provincia di Alessandria)

ROSSI e FORMENTI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la provincia di Alessandria è una delle aree europee a più alto tasso di mortalità tumorale e la situazione è in continuo peggioramento, con costante aumento di mortalità per carcinomi;

sul territorio di tale provincia insistono situazioni a rischio di disastro ambientale non risolte che richiedono costante controllo e monitoraggio tra cui:

a) l'Acna di Cengio, che, pur trovandosi al di là del confine territoriale, da decenni inquina la Valle Bormida riversando i suoi scarichi nelle acque della Bormida, che attraversa l'intera provincia; attualmente l'azienda è stata chiusa ma nel suo sottosuolo sono interrati migliaia di metri cubi di sostanze altamente inquinanti ed al suo esterno ci sono i tristemente noti *lagoons*, che contengono oltre 300 mila metri cubi di inquinanti che percolano nel terreno; b) area ex Eternit di Casale Monferrato e cave di amianto che sono tristemente note per la produzione e l'estrazione di amianto e che hanno portato la provincia di Alessandria ad essere prima in Europa per mortalità legata ai tumori ai polmoni; c) area ex Ilva di Novi Ligure lasciata libera e da bonificare a seguito del ridimensionamento delle acciaierie Ilva; tale area è ricca di inquinanti legati alla fonderia; d) aree a rischio ambientale come la zona denominata « Fraschetta », ove esistono aziende chimiche

pericolose come l'Ausimont, l'Atochen e la Michelin, che devono essere costantemente monitorate; e) area ex fabbricazioni nucleari di Bosco Marengo, al cui interno sono stoccati notevoli quantitativi di scorie e rifiuti nucleari; f) discariche abusive tra cui quelle di Castellazzo Bormida e di Montecastello; g) discarica consortile di Alessandria, che è attualmente chiusa e in emergenza per il cedimento del contenimento, con relativa perdita di percolato;

gli enti preposti alla tutela dell'ambiente, al controllo delle emissioni nocive e agli interventi di emergenza sono, nelle gravi condizioni in cui si trova la provincia di Alessandria, assolutamente insufficienti sia per carenza di mezzi che di personale e di fondi; la stessa Arpa è assolutamente sottodimensionata per contrastare la grave situazione di crisi ambientale del territorio —:

se intenda attivarsi, al fine di riconoscere la provincia di Alessandria come area a rischio ambientale e permettere l'istituzione dell'osservatorio ambientale della provincia di Alessandria, predisponendo i necessari fondi per permettere l'acquisto delle attrezzature e l'assunzione del personale indispensabili al monitoraggio delle aree da bonificare e delle aziende pericolose. (3-03881)

(1° giugno 1999).

(Sezione 8 – Inquinamento ambientale in provincia di Taranto)

MAGGI e DI CAPUA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

in presenza di noti insediamenti industriali, la provincia di Taranto è particolarmente esposta a fenomeni di inquinamento ambientale —:

quali iniziative il Governo intenda adottare nell'immediato per fare fronte a tale situazione, anche con riferimento all'aggiornamento dei dati e rilevamenti sulle malattie professionali e sociali e alla verifica dell'adempimento da parte della regione Puglia degli obblighi imposti dalla legge. (3-03882)

(1° giugno 1999).

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

*(Sezione 1 - Indagini sui fondi riservati del Sisde)***A) Interpellanza:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, per sapere — premesso che:

il 15 maggio 1999 ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente della Repubblica l'onorevole Oscar Luigi Scalfaro;

il 18 maggio 1999 ha prestato giuramento, e quindi è subentrato in tale carica, il dottor Carlo Azeglio Ciampi;

l'interpellante è stato nel 1993 presidente della commissione d'inchiesta presso il ministero dell'interno sulla gestione irregolare di fondi riservati Sisde;

il riferimento del presente atto di sindacato ispettivo è unicamente alla condotta dell'onorevole Scalfaro durante il tempo nel quale egli rivestì la carica di Ministro dell'interno (1983-1987);

tale atto non ha invece alcun riferimento alla di lui carica di Presidente della Repubblica (1992-1999);

di conseguenza sarebbe da ritenere illegittima la liquidazione di esso mediante un'altra autoritativa dichiarazione di inammissibilità in questa sede, del tipo di altre congeneri intervenute in questa Camera nel corso della ora cessata presidenza dell'onorevole Scalfaro;

tenuto conto di siffatta esperienza, evidentemente contingente, e per non determinare nuovi travagli altrui, l'interpellante ha ritenuto di non presentare prima d'oggi un atto di sindacato ispettivo dal contenuto eguale a quello del presente. L'interpellante ha perciò remorato, per farlo, fino all'insediamento del nuovo Presidente della Repubblica;

presso la procura della Repubblica di Roma furono iscritti, in tempi diversi, alcuni fascicoli, poi separatamente trattati, dando origine a parecchi procedimenti, la gran parte dei quali ormai definiti nei vari gradi di giudizio, ma tutti riguardanti o comunque involgenti la materia della illecita gestione dei fondi ordinari e riservati del Sisde. Procedimenti, questi, tutti riguardanti però solo le condotte di taluni dirigenti di questo servizio;

a parte si procedette, presso il collegio per i reati ministeriali, nei confronti di due altri *ex* Ministri dell'interno;

il fascicolo principale fu quello portante questa numerazione: 00937/94 — Notizie di reato, il quale assunse presso il tribunale di Roma il n. 02124/94 e presso la IX sezione competente il n. 00364/94;

altro fascicolo fu quello portante questa numerazione: 09348/94 — Notizie di reato, il quale assunse presso il tribunale di Roma il n. 02564/96 e presso la I sezione competente il n. 00308/96;

altri due fascicoli furono registrati presso detta procura con riguardo alla medesima vicenda, con i numeri rispettivamente 17045/93 R e 1443/95;

in tutti tali fascicoli, ed essenzialmente in quello n. 00937/94 e in quello n. 17045/93 R, vennero raccolte, nella fase delle indagini, numerose deposizioni, tutte concordemente riferentesi a versamenti monetari provenienti dai fondi riservati del Sisde, dell'ordine di centinaia milioni al mese, effettuati per molti anni, appunto, in favore dell'anzidetto onorevole Oscar Luigi Scalfaro, durante la sua titolarità del ministero dell'interno;

l'esistenza di tali versamenti, del resto, risulta personalmente, esplicitamente e pubblicamente ammesso, sebbene, naturalmente, con il beneficio di una versione non peccaminosa, dallo stesso predetto percettore;

le anzidette accuse provennero, a partire dalla fine del 1993-1994, dalle concordanti deposizioni, quanto meno, di Maurizio Broccoletti, Rosamaria Sorrentino, Michele Finocchi, Gerardo Di Pasquale, Matilde Martucci e Riccardo Malpica, tutti e sei dirigenti di vertice del Sisde competenti alla conservazione, gestione ed erogazione dei fondi ordinari e riservati del Sisde, diretti testimoni dei fatti riferiti, siccome soggetti deliberanti e/o esecutivi dei pagamenti;

mentre nei confronti dell'ex deputato di Novara, percettore Sisde, non si è voluta giammai assumere, malgrado le evidenze, alcuna iniziativa, sia pure di indagine, viceversa nei confronti dei funzionari suoi accusatori, Broccoletti, Finocchi, Di Pasquale, Malpica ed altri venne configurata e formalmente ascritta, proprio a seguito di tali loro accuse, una grave ipotesi di responsabilità penale;

tale ipotesi fu « inventata » dalla procura di Roma durante l'anno 1993 (tempo nel quale detto ex deputato era già Presidente della Repubblica), unicamente sulla base della premessa, falsa in senso materiale e arbitraria in senso giuridico, che gli anzidetti, con le loro accuse verso il predetto ex Ministro dell'interno, si fossero resi responsabili di attentato alla libertà del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 289 del codice penale;

si ebbe dunque che, mentre le accuse contro costui non vennero né registrate, né indagate, né riversate in autonome iniziative processuali, e neppure fatte oggetto di interesse da parte del pubblico ministero nei successivi giudizi di merito, esse finirono, invece, per formare *ipso facto* un materiale da riversare, attraverso un perfetto rovesciamento delle posizioni, nella operazione fraudolenta di addebitare agli accusatori il delitto di cui all'articolo 289 del codice penale: senza alcuna verifica e senza neppure l'osservanza del preliminare dovere di considerare la evidente rilevanza difensiva del materiale medesimo a favore dei funzionari accusatori;

il libro « La toga rossa » di Francesco Misiani, sostituto in detta procura al tempo dei fatti e partecipe della trattazione dell'affare, disvela in maniera diretta e analitica quale sia stata la perversa ragione di tale imputazione, ex articolo 289 del codice penale, contro Broccoletti e altri, tanto scorretta nell'origine quanto deprecabile nella finalità;

viene infatti ivi dettagliatamente illustrata la strumentale falsità di tale imputazione, lucidamente pensata al solo scopo di sottrarre l'anzidetta personalità alle dovute conseguenze delle concordanti accuse mossegli con riferimento alla di lui anteatta qualità di Ministro dell'interno;

le pagine 189-194 di detto libro, e complessivamente gran parte di esso, costituiscono fonte motivata e mai smentita, sebbene edito da oltre un anno e mezzo, di siffatta distorta genesi della anzidetta iniziativa: una vera e propria « trovata », come scrive l'autore, escogitata nella procura quale espediente mistificatorio « in soccorso » di detta personalità;

in detto libro si legge, fra l'altro: « Giacché il contestare il 289 agli indagati significava porli in una condizione senza via d'uscita. Ogni ulteriore chiamata in correità nei confronti di uomini politici in carica o, comunque, con responsabilità istituzionali li avrebbe precipitati nella condizione di indagati per un reato gra-

vissimo da cui sarebbero usciti con condanne pesantissime. Nessuno degli indagati è disposto più a parlare... »;

così consumata, nella procura di Roma, la frode processuale sopra descritta — che lo stesso procuratore aggiunto, capo del *pool* di magistrati che si interessava della vicenda, avrebbe qualificata come una operazione volta a « difendere un Presidente della Repubblica... forse tecnicamente discutibile ma politicamente dignitosa... » (confronta ancora Misiani op. cit.) — la conclusione ne fu questa: richiesta di archiviazione e archiviazione nell'anno 1996;

a pericolo scampato, dunque, quando la sola attivazione di tale intimidazione a carico dei testi di accusa dell'ex Ministro dell'interno era risultata bastante a salvaguardarlo nella sua precaria situazione politica di Presidente della Repubblica, la sopraggiunta archiviazione andò a concludere vittoriosamente una « trovata » di stampo veramente « insabbiatorio » al più alto livello;

naturalmente, le dette risultanze sono sempre state pienamente cognite alla procura della Repubblica di Roma, che le acquisì e che tuttora ha poteri formali su di esse, ma che, malgrado ciò, le ha lasciate prive di impulso e le ha del tutto ignorate in quelli che avrebbero dovuto essere i naturali effetti giuridici riguardo all'anzidetto ex Ministro dell'interno-deputato di Novara;

il carattere strumentale di siffatto orientamento omissivo resta confermato dalla circostanza che detta procura, pur avendo raccolto quelle accuse (plurime, gravi, dirette, circostanziate, tecnicamente « vestite ») contro di lui, non solo non ha inteso mai attivarsi al riguardo, ma è persino pervenuta all'ulteriore favoritismo di non sollevare, nel corso del successivo giudizio di merito a carico dei funzionari accusatori, il tema delle anzidette accuse da costoro concordemente mosse, e del resto convalidate sotto l'aspetto materiale dalle ammissioni dello stesso accusato;

è altresì da considerare che siffatto cospicuo favore fu largito solo alla persona in questione, giacché, nei confronti di due altri ex Ministri dell'interno, fu, invece, celebrato, avanti il collegio dei reati ministeriali, un apposito processo penale per fatti analoghi, ma meno gravi;

nei confronti di costoro, dunque, un giudizio vi fu; viceversa, per l'onorevole Scalfaro né indagini, né giudizio alcuno, sebbene si trattasse, come si tratta, di addebiti che lo riguardavano e lo riguardano, non già quale parte offesa dell'archiviato reato di cui all'articolo 289 codice penale e, per altro verso, neppure quale Presidente della Repubblica, ma piuttosto come indiziato percettore di locupletazioni da parte del Sisd esclusivamente nella sua pregressa carica di Ministro;

è storico il suo presidenziale « non ci sto » al riguardo. Evidentemente bene raccolto dagli uffici della procura di Roma;

in sintesi: gli atti di questo scandalo nazionale, tutti trattati e cognitivi a tale procura, i quali comportano la sicura esistenza storica e processuale di una situazione penalmente rilevante a carico del deputato di Novara-ex Ministro dell'interno, non hanno avuto che questo seguito: inerzia e silenzio;

andato a buon fine il falso processo ex articolo 289 del codice penale, che è finito in archivio per effetto appunto della sua utilitaria fraudolenza, e inoltre liquidati i casi dei due altri ex Ministri dell'interno e smaltite le condanne di Malpica e colleghi (oggi definitive o ancora *sub iudice*), rimane solo questa soppressiva evidenza radicalmente illegale: la nullificazione e la totale scomparsa giuridica del valore di tutto il materiale che aveva riguardato, e che tuttora riguarda, forti e molteplici dati attinenti a solide ipotesi di condotte penalmente illecite del deputato di Novara quale Ministro dell'interno;

inoltre risulta che, sempre a proposito della medesima vicenda, e con riferimento appunto al relativo comportamento omissivo della magistratura al riguardo, un

altro dirigente del Sisde, Ugo Timpano, presentò denuncia alla procura della Repubblica di Perugia, foro penale competente rispetto ai magistrati del distretto di Roma, della quale nulla è stato dato finora conoscere;

trattasi, nel complesso, del bilancio di come una pluralità di *notitiae criminis*, titolate in diritto e chiaramente accusatorie (anche in forza della predetta ammissione di fatti), possa venire stabilmente obliterata con palese e continuativa violazione di norme costituzionali (obbligatorietà dell'azione penale, articolo 112 della Costituzione) e di diritto ordinario;

siffatto modo di agire rende legittimo il timore della soppressione o della falsificazione di così perigliosa documentazione ovvero la falsa rappresentazione di essa ovvero ancora un qualsivoglia espediente per contestarla e svilarla;

ciononostante resta comunque auspicabile che, a partire da ora, possa prendere le mosse l'effettiva libera e corretta trattazione processuale *ex novo* di tutti quegli atti fino ad oggi trascurati nei modi anzidetti, ma che ancora conservano piena e obbligante efficacia storica e giuridica;

l'interpellante si riserva l'iniziativa di una proposta di legge per l'istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, sulla materia di pubblico interesse della gestione dei fondi riservati e ordinari del Sisde nel corso dell'ultimo ventennio —:

quali iniziative di competenza il Governo ritenga di assumere in relazione a ciò che, sulla base dei fatti riferiti, rappresenta un caso stabilizzato di favoritismo giudiziario e di colpevole devianza « insabbiatrice » da parte dei vari responsabili, nel tempo fino ad oggi, della procura della Repubblica di Roma;

quali iniziative di competenza il Governo ritenga di assumere per far sì che, di questa vicenda stabilizzata nella illegalità, vengano individuata l'origine e rimossi gli effetti attraverso la promozione delle doverose iniziative per il recupero della le-

galità costituzionale e penale, tanto vistosamente infranta, nonché sanzionate le relative responsabilità;

quali siano i nomi, le funzioni e le sedi dei magistrati, dei funzionari giudiziari, dei pubblici funzionari di qualsiasi altra attribuzione, i quali, a partire dalla data delle *notitiae criminis* a carico dell'ex Ministro dell'interno, onorevole Oscar Luigi Scalfaro, hanno, a tutt'oggi, comunque dato causa al grave caso di sviamento di potere sopra riferito: mediante azioni od omissioni, determinandolo, istigandolo, consumandolo. Dati, individuativi, quelli anzidetti, tutti direttamente ricavabili dai fascicoli succitati nonché dal ruolo dei magistrati in servizio, nei periodi interessati, presso detta procura;

se prima, durante e dopo l'arco di tempo della riferita vicenda, presso la procura della Repubblica di Roma siano stati assunti o vi siano comunque cogniti, oltre a quelli anzidetti, anche ulteriori atti o fatti comunque interessanti, soggettivamente e oggettivamente, la vicenda medesima o altre congeneri, precisandosi se dagli stessi risultano interessati, in qualsivoglia veste formale, altri soggetti e segnatamente tali « Scalfari o Scalfaro Gianna Rosa (intesa Marianna) », « Salabè Adolfo », « Salabè Andrea »; con la indicazione, in ogni caso, delle situazioni e degli esiti processuali relativi;

se il Governo intenda o non intenda interessare in merito anche la procura della Repubblica di Perugia, in quanto a suo tempo investita da una denuncia sporta, nella stessa materia, da Ugo Timpano, già cassiere-pagatore al Sisde;

se il Governo intenda o non intenda informare il Consiglio superiore della magistratura, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e, inoltre, se intenda o non intenda attivarsi esso stesso, attraverso il Ministro di grazia e giustizia, in relazione alla posizione di magistrati, e/o funzionari, quali responsabili sia dell'originarsi che del mantenimento a tutt'oggi del riferito caso di sviamento favoritistico nell'esercizio di pubblici poteri, i nomina-

tivi dei quali sono anch'essi individuabili sulla base alle medesime documentazioni sopra indicate;

quale valutazione il Governo sia in grado di manifestare, nella sua responsabilità costituzionale e amministrativa, in ordine ai comportamenti dei responsabili, passati e attuali, della procura di Roma, e comunque dei magistrati delegati a questo affare, per avere essi illecitamente omesso di attivarsi secondo i dettami della Costituzione e delle leggi ordinarie, a seguito e in riferimento alle acquisite risultanze concordemente accusatorie nei confronti della personalità in oggetto; risultanze materianti ipotesi delittuose procedibili d'ufficio, e tuttavia non processualizzate, non indagate, non sospese, non estinte, non definite, ma occultate con grave violazione di ineludibili doveri di ufficio.

(2-01819) « Mancuso, Amato, Aracu, Armosino, Baiamonte, Donato Bruno, Cascio, Conte, Cosentino, Deodato, Divella, Filocamo, Fratta Pasini, Garra, Gazzilli, Giudice, Gramazio, Leone, Maiolo, Martusciello, Masiero, Massidda, Pecorella, Pilo, Possa, Prestigiaco, Romani, Saponara, Scarpa Bonazza Buora, Tarditi, Tortoli, Viale ».

(25 maggio 1999).

(Sezione 2 – Affidamento di incarichi di progettazione)

B) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere – premesso che:

l'articolo 17, comma 12, della legge n. 109 del 1994, modificata con legge n. 216 del 1995 (Merloni-bis) stabilisce che: « Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore ai 200.000 ECU, le stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi. Fino alla data di en-

trata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, l'affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei *curricula* presentati dai progettisti »;

l'articolo 3 della medesima legge stabilisce che è demandata alla potestà del Governo la materia dei lavori pubblici tra cui anche l'individuazione di procedure per l'affidamento degli incarichi di progettazione e per l'esercizio di tale potestà il Governo entro il 30 settembre 1995 doveva emanare apposito regolamento;

a tutt'oggi tale regolamento non è stato emanato, e per gli incarichi sotto la soglia, cioè sotto i 200.000 ECU, anche l'emanazione di qualche circolare non ha fatto chiarezza, per cui la normativa si presta a varie interpretazioni;

in questi mesi si è assistito ad una serie di bandi per il conferimento degli incarichi di progettazione da cui sono emerse diverse interpretazioni in ordine all'articolo 17;

si è assistito, fra l'altro, a bandi dove le eventuali valutazioni dei *curricula* venivano dettate solamente dall'aspetto quantitativo delle opere progettate, facendo comparire pertanto una nuova figura professionale, quella del prestatore di *curricula*, necessario questo alle singole associazioni di professionisti per partecipare ai bandi di progettazione, mentre altre amministrazioni hanno invece semplicemente stabilito, per l'affidamento di incarichi sotto la soglia, per opere minori, sotto ad esempio i 100.000 o 50.000 ECU, la necessità di possedere dei minimi requisiti professionali per la partecipazione al bando, riservandosi poi l'autonomia dell'affidamento, attraverso il rapporto fiduciario e motivato –:

se non ritenga opportuno procedere ad un chiarimento della materia, in particolare per quanto concerne l'affidamento di incarichi di progettazione sotto i 200.000 ECU, ed anche per opere minori, il cui importo stimato sia al di sotto dei 50.000 ECU, e nello specifico se le stazioni appaltanti possano, una volta data adeguata pubblicità ai bandi ed aver fissato dei

minimi requisiti professionali, espletare l'incarico attraverso il rapporto fiduciario e motivato mediante affidamento dell'incarico a professionisti con *curricula* adeguati alla progettazione da realizzare, e non soltanto a coloro che avessero il miglior *curriculum*.

(2-00979) « Molinari, Pittella ».
(18 marzo 1998).

(Sezione 3 – Dissensi nella maggioranza in relazione al ponte sullo stretto di Messina)

C) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere – premesso che:

è pronto da anni il progetto di costruzione del ponte sullo stretto di Messina;

il Consiglio nazionale dei lavori pubblici ha già espresso da tempo parere favorevole circa la fattibilità dell'opera;

l'ingegneria italiana ha già realizzato con successo opere analoghe in altre parti del mondo;

il ponte è atteso dalle popolazioni del Mezzogiorno come volano per il loro sviluppo economico e sociale;

un esponente dei verdi, movimento che sostiene l'attuale maggioranza di Governo, ha definito l'opera « simbolo di una cultura industrialista arretrata e fallimentare, che prevaleva all'interno della precedente maggioranza e sembra acquistare maggior vigore in quella attuale »;

tali gravi dichiarazioni sono state rilasciate in replica a prese di posizione di segno opposto da parte del competente sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, Bargone, favorevole al ponte;

il responsabile ambiente del Partito popolare italiano, facente parimenti parte della maggioranza di Governo, ha esplici-

tamente accusato i verdi, proprio con riferimento alle estemporanee esternazioni di cui sopra, di un « ambientalismo di facciata », in nome del quale sarebbe assai grave sacrificare « una grande prospettiva di sviluppo per l'economia della Sicilia e dell'intero Mezzogiorno –:

quale sia, la posizione ufficiale e la concreta linea d'azione che intende seguire nel merito;

se sia a conoscenza che il ponte sullo Stretto è stato inserito nel piano dei trasporti della regione Sicilia;

se non ritenga incresciosa ed imbarazzante la divisione tra parti delle istituzioni e della maggioranza di Governo su una questione la cui vitale importanza non consente a nessuno di procedere in ordine sparso;

se esista – come non sembra – una posizione unitaria del Governo in materia e quale essa sia;

qualora – come sembra – essa non sussista, se non si ritenga opportuno trarne le dovute conseguenze circa la tenuta di una maggioranza divisa su tematiche di così vasto respiro e risalto, coinvolgenti problematiche generali relative alle infrastrutture, all'ambiente, al turismo, allo sviluppo industriale ed economico di almeno metà del Paese.

(2-01454) « Aloï, Martino, Selva, Filocamo, Colosimo, Caruso, Stagno d'Alcontres, Giudice, Marino, Amato, Baiamonte, Deodato, Misuraca, Scarpa Bonazza Buora, Porcu, Fino ».

(11 novembre 1998).

(Sezione 4 – Diga sul fiume Melito)

D) Interpellanze e interrogazione:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente, per sapere – premesso che:

la realizzazione dell'invaso sul fiume Melito assume un'importanza strategica

per la trasformazione irrigua di vasti territori della provincia di Catanzaro e Vibo Valentia e per la risoluzione dei problemi idropotabili delle stesse zone, nonché per la produzione di rilevanti quantità di energia elettrica;

il progetto per la realizzazione delle opere è stato approvato dalla ex-Cassa del Mezzogiorno nel 1982;

il consorzio di bonifica Allì-Punta di Copanello provvedeva a munirsi di tutti i « nulla-osta » all'epoca richiesti ivi compreso quello paesaggistico-ambientale, come previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

nel gennaio del 1991 veniva stipulato il contratto d'appalto con l'impresa Italstrade e successivamente venivano consegnati i lavori il cui completamento era stato previsto per l'agosto del 1997;

nel giugno del 1993 l'impresa abbandonava arbitrariamente i lavori;

il 29 dicembre 1993 perveniva al Consorzio di bonifica la nota del Ministero dell'ambiente n. 9750/VIA/A51.10 con la quale si intimava la sospensione dei lavori per la circostanza che per l'opera non era stata rilasciata alcuna concessione di derivazione d'acqua;

il Consorzio di bonifica aveva inoltrato una prima richiesta di concessione d'acqua nel 1964 e una seconda richiesta è stata inoltrata nel 1980;

il progetto in argomento (P.S.26/3060), è stato approvato ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 646 — articolo 4 — c.V. dalla Cassa per il Mezzogiorno con deliberazione n. 4098/PI del 2 febbraio 1982, previo parere (n. 44 del 16 luglio 1982) della delegazione speciale Cassa presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è, pertanto, munito di tutti i nulla osta delle amministrazioni competenti;

lo stesso progetto è stato approvato sotto i profili geologici, geotecnici, strutturali, idrologici, idraulici, urbanistici, paesaggistico-ambientali e come tale è stato dichiarato eseguibile dal competente or-

gano dello Stato (Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno);

il Consorzio, avverso le determinazioni del ministero dell'ambiente, proponeva ricorso dinanzi al tribunale delle acque pubbliche chiedendone l'annullamento;

il Consorzio, al fine di evitare i tempi non brevi della giustizia, avviava contatti con il ministero dell'ambiente nel tentativo di trovare, comunque, una soluzione utile alla ripresa dei lavori;

il ministero dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, comunicava al provveditorato alle opere pubbliche della Calabria ed allo stesso Consorzio, in data 8 febbraio 1996, l'avvenuta emanazione del decreto ministeriale n. 1371 dell'8 febbraio 1996, avente per oggetto l'autorizzazione all'inizio lavori relativi alle opere di derivazione d'acqua come prescritto dall'articolo 13 del testo unico sulle acque 11 dicembre 1933, n. 1775;

tra i lavori inclusi nel « decreto sblocca cantieri » figuravano anche quelli relativi alla Diga del Melito;

il Consorzio, in attuazione di quanto disposto dal decreto, disponeva la pubblicazione dello studio di impatto ambientale e contemporaneamente dava inizio alla prevista procedura;

nel corso dell'incontro svoltosi il 17 dicembre 1997 presso il Ministero dell'ambiente, si aveva notizia dell'esito negativo dell'istruttoria della VIA;

tale esito negativo è dovuto all'istruttoria del progetto effettuata dai tecnici del ministero per i seguenti motivi:

a) dubbi sulla stabilità della sponda destra della diga;

b) l'acqua invasata, raccolta dai fiumi Amato, Corace, Poma e Melito avrebbe un tasso di inquinamento troppo alto, per cui la parte destinata ad uso idropotabile non presenterebbe le caratte-

ristiche di idoneità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515;

c) abbattimento completo della collina che limita la diga a seguito del prelievo del materiale necessario alla formazione del corpo diga;

d) il fiume Amato, da cui è prevista la derivazione di 1.34 metri cubi al secondo d'acqua limitatamente al solo periodo invernale, ha interesse naturalistico;

e) osservazioni del ministero dei beni culturali ed ambientali in ordine alla variante alla strada statale 109;

il Consorzio nel merito controdeduceva ordinatamente e rispettivamente:

a) in ordine alla stabilità della spalla destra della diga in sede di approvazione del progetto sono state impartite precise prescrizioni intese ad approfondire, in corso d'opera, gli studi geologici e geotecnici, adottandone, di conseguenza, i relativi provvedimenti, anche in sede di invaso sperimentale e di esercizio del serbatoio. Il consorzio ha adempiuto a tali incombenze predisponendo una apposita perizia, peraltro già approvata, i cui lavori avranno inizio non appena il ministero dell'ambiente consentirà di riprendere l'attività cantieristica dallo stesso sospesa. Comunque può affermarsi che, in virtù delle prove eseguite dall'impresa per la realizzazione dello scarico di mezzofondo che attraversa la spalla destra, la medesima non desta problemi di sorta;

b) le opere di derivazione previste sono ubicate a quote più alte rispetto ai recapiti dei liquami reflui urbani ed è da escludere, in maniera assoluta, che si possano verificare processi involutivi dal punto di vista igienico. Anche l'unica fonte di inquinamento proveniente dalla frazione Militello, le cui abitazioni saranno demolite, verrà eliminata per cui le acque invase rientreranno nei valori previsti dalle leggi;

c) la collina indicata dai progettisti come cava potrà essere coltivata con criteri

diversi da quelli proposti dall'impresa e per quantitativi inferiori, sussistendo la possibilità di attingere altrove il rimanente volume di materiale necessario alla realizzazione del corpo diga;

d) la derivazione del fiume Amato non crea pregiudizi ambientali di sorta in quanto la sottrazione della portata a monte sarà restituita a valle con l'impianto irriguo che verrà realizzato; né può pensarsi ad alcun detrimento del patrimonio faunistico ipotizzato dal ministero. Inoltre, il Consorzio giudica possibile rinunciare alla derivazione del fiume Amato annullandosi, così, totalmente la difficoltà posta in essere dal ministero dell'ambiente;

e) in ordine ai problemi posti sulla strada statale 109 il Consorzio si attiverà per porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici necessari a rendere compatibile col contesto ambientale le nuove opere con particolare riferimento ai viadotti —:

se, accertato che sussiste la piena disponibilità del Consorzio di bonifica a dare pratica attuazione alle prescrizioni del ministero dell'ambiente che possano rendere il progetto compatibile con le necessità ambientali, voglia disporre che dette prescrizioni vengano al più presto precisate onde dare finalmente corso alla ripresa dei lavori sollecitati, tra l'altro, proprio il primo maggio 1998 con una manifestazione unitaria cui hanno preso parte i sindacati, le amministrazioni interessate e le forze politiche e, fra gli altri, diversi membri del Parlamento.

(2-01116) « Olivo, Bova, Mauro, Oliverio, Palma, Romano Carratelli ».

(13 maggio 1998).

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, per sapere — premesso che:

negli ultimi mesi, i problemi e le controversie che impedivano la realizzazione dell'invaso sul fiume Melito in territorio di Gimigliano (Catanzaro) sono in via di superamento, grazie alla assunzione di responsabilità e alla calendarizzazione

dei propri impegni che nella conferenza di servizio sulla diga ciascun ente competente ha sottoscritto;

in particolare, un incontro tra il rappresentante del Governo e gli amministratori locali, i sindacati, i dirigenti del Consorzio di bonifica Alli-Punta di Copanello e i parlamentari locali ha ribadito la volontà unanime di realizzare un'opera fondamentale per lo sviluppo produttivo e per l'approvvigionamento idrico di un vasto comprensorio (tra cui le città di Catanzaro e di Lamezia Terme) —:

se non ritengano di concludere positivamente l'analisi della valutazione di impatto ambientale e la definizione dei pareri ancora sospesi, per pervenire così all'immediata riapertura dei cantieri per la realizzazione della diga sul Melito.

(2-01300)

« Olivo ».

(21 luglio 1998).

TASSONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'invaso sul fiume Melito in comune di Gimigliano provincia di Catanzaro rappresenta l'unica capacità di riserva idrica e regolazione nella Calabria centrale attuabile nel lungo periodo;

i tempi di realizzazione e di utilità delle opere, assunto il 1° gennaio 1998 come data di ripresa dei lavori, sono i seguenti:

termine costruzione diga e opere annesse: fine 2004;

collaudi, invasi parziali, autorizzazioni all'esercizio: fine 2006;

allaccio del torrente Pomo fine: 2007;

allaccio dei fiume Corace fine: 2009,

allaccio dei fiume Amato fine: 2011;

di conseguenza vi è tutto il tempo per meglio definire se necessario gli apporti all'invaso. Quel che è certo, anche per

quanto segue, è che appare assolutamente improponibile una diminuzione della capacità di invaso sul Melito, tenuto conto dei crescenti fabbisogni e della favorevole influenza che in definitiva l'invaso avrà anche dal punto di vista ecologico sui corsi d'acqua e l'ambiente in generale;

la realizzazione dell'invaso del Melito permetterà l'accumulazione di 100.000.000 di metri cubi d'acqua da destinare all'approvvigionamento idropotabile, per numerosi comuni, tra i quali le città di Catanzaro, Lamezia Terme, Pianopoli, Maida, Borgia, Squillace, Cortale, Curinga, Filadelfia, Jacurso, Caraffa, Settingiano, Vallefiorita, Girifalco, per arrivare alla città di Vibo Valentia, nonché all'irrigazione di migliaia di ettari di terreno della Piana di Lamezia Terme e dell'Altopiano del Poro, senza considerare gli innumerevoli benefici che deriveranno al settore turistico delle zone litoranee dello Jonio e del Tirreno nonché quelli con riferimento alle iniziative industriali della Piana di Lamezia;

si prevede a regime l'occupazione di circa 300 addetti per quattro anni, senza considerare l'indotto stimabile in circa 1.500 addetti per tutto il periodo interessato dai lavori che nella realtà territoriale di cui si discute, è un'occasione irripetibile di lavoro e di sostentamento per le famiglie dei lavoratori occupati;

detti lavori sono iniziati nel 1991 e sono stati sospesi fin dal 1993 per autonoma decisione dell'impresa appaltatrice, Italstrade S.p.A., con esborso finanziario di 50 miliardi di lire per espropri ed anticipazioni all'impresa sulla base di appalto sul netto del ribasso che ammonta a 190.400.000.000 di lire, mentre il finanziamento complessivo ammonta a 506.000.000.000 di lire;

tra i lavori compresi nel decreto sblocca-cantieri figurava la diga sul fiume Melito ed era appositamente nominato un Commissario nella persona del prefetto a riposo dottor Nicola Bosa;

in attuazione di quanto disposto dal decreto si preparava la pubblicazione dello studio d'impatto ambientale e si avviava la relativa procedura;

nel corso dell'istruttoria si sono verificati occasioni di incontro con i componenti la commissione Via allo scopo di sollecitare i lavori atteso che erano stati ampiamente superati i termini indicati nel decreto per il completamento dell'istruttoria stessa (60 giorni);

nel corso dell'incontro svoltosi il 17 dicembre 1997 presso il ministero dell'ambiente si è avuta notizia informale sull'esito negativo dell'istruttoria Via;

di tale situazione veniva data immediata comunicazione, a cura del consorzio, al ministero dei lavori pubblici, al ministero dell'interno e per conoscenza al presidente della giunta regionale, all'assessore ai lavori pubblici e all'ente committente;

a seguito dell'iniziativa del presidente della giunta regionale, il Ministro dell'ambiente convocava apposita riunione presso la sede del ministero per il giorno 25 marzo 1998 alle ore 10.00, per un ulteriore approfondimento della questione prima delle definitive determinazioni;

alla riunione del giorno 25 il Ministro non ha ritenuto di partecipare e tramite il direttore generale dottoressa Vittadini venne confermato il parere negativo sul Via;

appare incomprensibile l'atteggiamento del Ministro che, pur avendo fissato un apposito incontro, ha ritenuto di non parteciparvi rendendo concrete conseguentemente le decisioni negative precedentemente annunciate dai commissari incaricati dell'istruttoria Via;

non può ammettersi ulteriore procrastinazione di termini per la ripresa delle attività di cantiere per la costruzione della diga perché ciò avrebbe solo la finalità di coprire il malcelato intento di chi vuole spostare risorse finanziarie destinate alla Calabria fin dal 1982 alla costruzione dell'importante diga, in altre regioni e per altre opere pubbliche;

nel momento in cui si parla di velocizzare la spesa pubblica, di favorire iniziative per nuovi momenti occupazionali con l'approntamento di progetti mirati allo sviluppo sostenibile non si può indugiare

oltre senza esacerbare gli animi ed il malcontento di una comunità civile, come quella calabrese, che è stata già troppe volte spogliata da finanziamenti che possono e devono essere trasformati nella realtà in investimenti: volano essenziale per la ripresa di uno sviluppo endogeno, come quello conseguente dal miglioramento delle risorse idriche ed irrigue, che si ripercuote in tutte le attività produttive portate avanti dalle piccole e medie imprese agricole, artigianali, commerciali, turistiche, radicate nel territorio —:

se non intenda rivedere il parere negativo sulla valutazione di impatto ambientale ed attivarsi per la pronta ripresa dei lavori di costruzione della diga. (3-02169)

(1° aprile 1998).

(Sezione 5 – Trasporto di rifiuti attraverso il Sud-Tirolo)

E) Interrogazione:

BOATO, TURRONI, DE BENETTI, SCALIA E GALLETTI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nel 1996 quasi duecentosettantamila tonnellate di rifiuti per i quali sono stati necessari circa quindicimila autotreni sono stati fatti transitare per il Tirolo e, in gran parte, per il Sudtirolo. Tale problema è stato sollevato, recentemente, dall'assessore all'ambiente del Tirolo, Eva Lichtenberger, in una conferenza stampa a Innsbruck;

la maggior parte di questi rifiuti in transito da nord a sud deve passare anche attraverso la provincia autonoma di Bolzano;

tali quantitativi si riferiscono esclusivamente ai trasporti soggetti ad autorizzazione. Tuttavia, secondo il regolamento comunitario in materia, il trasporto di rifiuti « non pericolosi » registrato su « liste verdi » può essere effettuato senza obbligo di autorizzazione e senza controllo alle frontiere. L'effettiva quantità di rifiuti è, quindi, in realtà, più elevata rispetto a quanto sopra citato;

più in generale, anche se con autorizzazione, il trasporto via gomma di rifiuti quali batterie di automobili, olii esausti, melma di materia plastica, pulviscolo, solventi, costituisce un inutile ed evitabile inquinamento —:

quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di ridurre l'elevata quantità di rifiuti in transito in Italia, e, in particolare, sulla via del Brennero;

nel caso specifico e in concorrenza ai propri indirizzi di politica ambientale, quali iniziative il Governo intenda assumere in sede comunitaria, per il trasporto dei rifiuti su rotaia, in modo da consentire controlli più efficaci ed una riduzione dell'impatto ambientale di tale attività.

(3-01037)

(29 aprile 1997).

(Sezione 6 – Discariche del Basso Varesotto)

F) Interrogazione:

VOLONTÈ. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nel territorio del Basso Varesotto, comprendente i comuni di Cislago, Marnate, Gorla Minore e Gorla Maggiore, sono presenti, in un raggio di circa un chilometro quadrato, tre discariche dismesse (Vigna Nuova, Boschi Ramascioni e Mozzate 3) e la « megadiscarica » di Gorla Maggiore, dove confluiscono i rifiuti delle provincie di Como, Varese ed il Nord di Milano;

gli effetti negativi di questi impianti (per ora fetori e inquinamento delle falde), tra loro vicinissimi, si sentono soprattutto nei paesi a valle che subiscono danni anche in termini economici, non avendo diritto di alcun risarcimento, diversamente da quanto avviene per i comuni in cui le discariche sono ubicate;

tra le popolazioni interessate sta montando un crescente disagio e sfiducia nelle istituzioni, anche perché, oltre a subire i danni ambientali, notano una scarsa attenzione al problema da parte degli enti locali competenti (provincie) che, anzi, hanno già previsto la creazione di altri impianti che, sotto l'etichetta « recupero ambientale », saranno utilizzati come discariche residuali di ceneri tossiche o per altri impianti interprovinciali;

i paesi succitati si trovano nella valle dell'Olonza, le cui problematiche di inquinamento sono ben note;

in una nota del servizio Ipatssl dell'azienda Asl n. 3, del 28 agosto 1996, si evidenziava lo stato di degrado ambientale in cui versava la zona, anche a causa dello spagliamento dei corsi d'acqua « Fontanile » e « Gradaluso » e si proponeva la definizione di un piano di monitoraggio pluriennale riguardante tutti i fattori di rischio esistenti nel territorio;

secondo la predetta nota la situazione presentava oggettivi fenomeni di inquinamento che, seppur sino ad allora non avevano provocato « emergenze sanitarie », destavano notevoli preoccupazioni e necessitavano di attenzione e controllo particolare che andava al di là delle possibilità organizzative e tecniche dell'Asl —:

quali urgenti iniziative intendano adottare affinché sia scongiurata la realizzazione di nuovi siti di trattamento dei rifiuti o l'ampliamento di quelli esistenti nella zona;

se non ritengano opportuno dare le opportune disposizioni affinché si proceda ad un monitoraggio completo ed esatto dell'area, in modo da fornire risposte esaurienti alle popolazioni, preoccupate dai rischi di un possibile aumento del degrado ambientale e dei problemi di sanità pubblica.

(3-02369)

(15 maggio 1998).